

Delibere del Collegio

Le riunioni del Collegio dei docenti rappresentano il luogo in cui si estrinsecano le decisioni assunte dall'organo in parola che oggettivamente poi prendono vita attraverso il corpo delle delibere.

Collegio

- ✓ aggregazione di persone fisiche che si riuniscono insieme e si esprimono in un'unica volontà, perché **formalmente delegate ad assolvere specifiche funzioni nell'ambito dell'ordine cui appartengono**.
- ✓ primo atto formale perché un collegio sia operativo

è la sua **convocazione** che di norma, secondo quanto disposto dal comma 4, art.7 del [D. Lgs. n.297 del 1994](#) avviene su proposta del dirigente scolastico ogni qualvolta questi "ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta". E' lo stesso dirigente che ai sensi dell'art.396 comma 2, lett.c del citato decreto **cura successivamente l'esecuzione delle delibere assunte dal predetto organo**.

- ✓ **L'atto di convocazione** deve contenere :
 - ✓ **ordine del giorno**, comprensivo degli **argomenti** che nella seduta saranno trattati, ha inizio formalmente l'attività del collegio, **la fase prodromica all'azione di cui l'organo è investito**, che poi darà esecuzione negli atti adottati ossia nelle sue delibere
 - ✓ **L'oggetto della delibera** di un organo collegiale, così come appare anche specificato nell'ordine del giorno, costituisce la **fase istruttoria e preparatoria all'argomento**, tutto ciò che porterà in essere alla formazione della **volontà unitaria**.
- ✓ **L'attenzione va posta proprio sulla validità e legittimità delle delibere operate in seno al collegio dei docenti**, elementi fondamentali affinché le decisioni prese, espresse dalla maggioranza, abbiano la loro efficacia.
- **PERTANTO IL CD DEVE PRESTARE ATTENZIONE PREVALENTEMENTE A QUESTO ASPETTO E NON UTILIZZARE TROPPO TEMPO PER ASPETTI MENO SIGNIFICATIVI DELLA SUA AZIONE.**

- ✓ Sulla validità delle sedute dell'organo vale quanto disposto dall'art.37 commi 1 e 2 del [D.Lgs. n.297 del 1994](#) i quali stabiliscono che "*l'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Per la validità dell'adunanza del collegio dei docenti (...) è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica*". Si tratta del cosiddetto quorum strutturale. **Non vige quindi la regola del collegio perfetto**. Tuttavia secondo un parere del Consiglio di Stato, sez. consultiva per gli atti normativi, n.104 del 23 aprile 2001 è sempre consigliato accertare l'effettivo numero legale poiché "*alla stregua dei principi che governano il funzionamento degli organi collegiali, la verifica del numero legale è necessaria allorché il collegio sia prossimo ad esprimersi in forme (ad es. alzata di mano) che non consentono di acclarare formalmente il numero dei partecipanti alla votazione, risultando per converso la formale verifica superflua se la concreta modalità di votazione*

(ad es. **chiamata nominale**, come nel caso di specie) formalizza automaticamente il numero dei partecipanti alla stessa (...). La deliberazione irregolarmente espressa costituisce un atto infraprocedimentale privo di giuridica rilevanza ed insuscettibile perciò di spiegare il proprio tipico effetto formale nel seguito della procedura”.

- ✓ Il momento della votazione deve essere meglio definito e la chiamata nominale è la modalità che la scrivente intende adottare **sempre** (ad esclusione di quanto normato diversamente).
- ✓ La convocazione dell'organo avviene a cura del Presidente;
- ✓ la **C.M. del 16 aprile 1975, n.105** avente ad oggetto **“applicazione del regolamento tipo nelle more dell'adozione del regolamento interno”** all'art.1 indica che “la convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso – **di massima** non inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera, diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso; **in ogni caso l'affissione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale.** E' fuor di dubbio quindi che la convocazione è un dato imprescindibile per la regolarità della riunione.
- ✓ *L'istituto non possiede un regolamento generale (non era presente all'arrivo della scrivente alla sua guida e le parti di regolamento esistenti non erano rispondenti alle modifiche normative avvenute). Il DS guida l'istituto sulla base dei regolamenti tipo (in questo caso quello indicato dalla cm n.105/1975) con il combinato disposto di altre leggi successive; ad esempio si parla di albo fisico. Oggi per Albo si intende quello del sito web di istituto e si applicano le disposizioni combinate sulla PRIVACY E SULL' AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, perché vale il principio di equilibrare la trasparenza amministrativa con la tutela della riservatezza dei componenti dell'organo.*
- ✓ **L'ordine del giorno** della convocazione **delinea l'antefatto dell'azione di cui l'organo è sollecitato a svolgere un approfondimento, un iter istruttorio di preparazione agli argomenti, in modo che si arrivi all'atto formale della delibera preparati e consapevoli di quanto sarà affrontato; INFATTI :**
 - ✓ *“ai fini della validità della convocazione di un organo collegiale, è necessario che l'ordine del giorno individui gli argomenti da trattare in modo tale che i membri del Collegio abbiano la possibilità di valutare l'importanza della seduta e il contenuto dei problemi da risolvere”. (T.A.R. Puglia – Lecce, decisione 7/7/1979, n. 175) o ancora che “nell'ordine del giorno della seduta di un organo collegiale deve essere menzionato l'oggetto della deliberazione con espressioni idonee a consentire la precisa indicazione degli argomenti da trattare, in modo che i singoli membri del collegio abbiano la possibilità di valutare l'importanza della seduta ed il contenuto dei problemi da risolvere”. (Consiglio di Stato, decisione 5/6/1979, n. 427).*

- *SI CHIEDE AI DOCENTI DI LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI ALLA BASE DELLA DECISIONE DA ASSUMERE. IN PARTICOLARE OGGI IL PTOF, IL RAV ECC. PUBBLICATI NELLA SEZIONE DEDICATA. PIU' VOLTE SONO STATE SOLLEVATE CRITICHE E OSSERVAZIONI NON TENENDO CONTO CHE :*
 - a) *in primo luogo andavano rivolte al collegio stesso, in quanto e' il collegio che per competenza deve "elaborare" ecc. anche la documentazione dei consigli di classe, le verbalizzazioni incomplete di questi documenti sono responsabilità in primo luogo dei docenti di quel consiglio e/o di quel verbalizzatore. Il ds normalmente, quando ne viene a conoscenza , "sana" o fa sanare le situazioni non complete.*
 - b) *l'intervento di chi rileva queste imprecisioni e/o difficoltà, deve in primo luogo valutare se si è offerto il proprio contributo scritto per tempo per migliorare il risultato finale, tenuto conto che non si sta parlando di delibere illegittime, si chiede a tutti di esprimersi avendo quantomeno conoscenza del documento pubblicato, degli argomenti e delle normative di riferimento.*
- *SI CHIEDE A TUTTI DI LEGGERE QUANTO E' PUBBLICATO SUL SITO CON UNA CERTA FREQUENZA ,SIA NELLA SEZIONE RISERVATA, SIA IN QUELLA PUBBLICA.*
- *SONO STATI ,SONO E SARANNO INVECE UTILI E BEN ACCOLTI TUTTI I RILIEVI E LE OSSERVAZIONI RISPETTO ALL'ACCESSIBILITA' DEL SITO, MEGLIO SE CORREDATI DA PROPOSTE. RENDERE ACCESSIBILE E FUNZIONALE UN SITO SCOLASTICO E' DA CONSIDERARE UN PROCESSO INNOVATIVO MOLTO IMPORTANTE, MA NON UN "PRODOTTO" CHE SI REALIZZI FACILMENTE. SI PUO' MIGLIORARE, PROCEDENDO PER APPROSSIMAZIONI ED ERRORI (NON ABBIAMO UN'AGENZIA SPECIALIZZATA PER REALIZZARLO).*
 - *Sugli argomenti non inseriti all'ordine del giorno non è possibile deliberare salvo che la decisione sia assunta all'unanimità; infatti è stato ribadito che **"è legittima la deliberazione di un organo collegiale in ordine ad una materia non specificatamente indicata all'ordine del giorno, allorché risulti per certo che tutti i componenti del collegio erano preparati per discutere l'argomento e lo hanno discusso, deliberando all'unanimità"** (Consiglio di Stato, decisione 14/07/1970 n.679), mentre una sentenza del TAR Puglia – Bari, 5/2/2003, n. 550 ribadisce che **"è consolidata la giurisprudenza nel ritenere illegittima la deliberazione assunta da un organo collegiale, relativamente ad un oggetto non previamente indicato nell'ordine del giorno della seduta, non essendone consentita la trattazione fra le voci "varie ed eventuali", almeno qualora l'argomento abbia un'oggettiva rilevanza ed implichi un articolato procedimento** (così Cons. Stato, Sez. VI, 27/8/1997, n. 1218). L'ordine del giorno rappresenta invero non solo lo strumento mediante il quale avviene la convocazione dell'organo collegiale (configurandosi dunque come atto di iniziativa del subprocedimento inteso alla regolare costituzione del collegio), ma indica altresì la predeterminazione delle materie oggetto di trattazione, ed adempie dunque alla chiara finalità di consentire ai membri del collegio di valutare l'importanza della seduta ed il contenuto degli argomenti iscritti".*

✓ *QUESTO VALE SEMPRE. OVVIAMENTE SE IL MIUR ECC. DEFINISCE SCADENZE E ADEMPIMENTI PER I QUALI SI DEVE CHIAMARE L'ORGANO COLLEGIALE A DELIBERARE CON TEMPISTICHE DIVERSE DA QUELLE NORMALMENTE UTILIZZATE...LO SI FA . QUESTI ULTIMI DUE ANNI HANNO RICHIESTO MODALITA' DIVERSE DALLE CONSUETE.*

✓ *PER ABITUDINE DELLA SCRIVENTE NON SI INSERISCONO MAI "VARIE ED EVENTUALI "ALL'ODG. PER ESPERIENZA L'INSERIMENTO FACILITA LA TENDENZA NEI COLLEGI AL PRODURSI DI DISCUSSIONI ESTEMPORANEE, SPESSO FONDATE SUL PERCEPITO O SU OPINIONI. UN ODG CONOSCIUTO RESTRINGE IL CAMPO, MA LO RENDE ANCHE PIU' VERIFICABILE IN TERMINI DI LEGITTIMITA'.*

- *Alla discussione segue la votazione che ne concretizza la volontà.*

- ***Ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. n.297 del 1994 le deliberazioni si intendono "adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente".** E' lecito quindi astenersi; Resta salva la facoltà per ogni componente dell'organo, in sede di deliberazione, di esprimere il proprio dissenso; l'art. 24 del D.P.R. n.3 del 1957 specifica proprio sulla responsabilità degli organi collegiali, affermando che "quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di collegi amministrativi deliberanti, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od all'operazione. **La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso**". Nel verbale sarà necessario riportare il numero dei voti a favore, dei contrari e degli astenuti.*

- *QUESTO ASPETTO E' MOLTO IMPORTANTE. IL PRESIDENTE DEVE VIGILARE PERCHE' NON CI SIANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO : PER QUESTO L'ORGANO COLLEGIALE DEVE ESSERE CHIAMATO A DELIBERARE **SOLO SU MATERIE IN CUI HA COMPETENZE, NELLE MODALITA' CORRETTE E CON INTERVENTI PERTINENTI E NON POSSONO ESSERE INSERITE NEL VERBALE DICHIARAZIONI PERSONALI CHE NULLA HANNO A CHE VEDERE CON L'ODG. E CHE POTREBBERO POSSEDERE RILIEVI PENALI O ALTRO***

✓ *In tema di votazione il comma 4 dell'art.37 del citato decreto aggiunge che quest'ultima è segreta solo quando si faccia questione di persone, quindi nei casi in cui sia richiesta da parte dei membri l'esercizio di una attività discrezionale che comporti la manifestazione di giudizi ed apprezzamenti riferiti a persone. L'adozione di una votazione segreta che non abbia una natura discrezionale e che quindi risulti essere un'eccezione alla regola generale, deve essere espressamente rilevabile nel verbale ("**debbono per contro essere adottate a voti palesi le deliberazioni non concernenti persone**") (Sandulli). Il ricorso alla votazione segreta dovrebbe essere motivato.*

✓ Nella votazione degli organi collegiali numerose sentenze del Consiglio di Stato hanno sottolineato che la partecipazione di soggetti estranei alle sedute rende illegittime le deliberazioni assunte. E' il caso del Collegio dei docenti, organo la cui componente, come sancito da comma 1 dell'art.7 del D.Lgs.297 del 1994 è formata *"dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside"*. La sentenza del Cons. di Stato del 12 aprile 2001 n.2258 così afferma *"deve, pertanto, ribadirsi, alla stregua di un rigoroso orientamento giurisprudenziale in materia (Cons. Stato, Sez. VI, 21 agosto 1993, n. 585; Sez. V, 19 dicembre 1980, n. 989; Sez. IV, 8 marzo 1967, n. 74), secondo cui la presenza di soggetti non legittimati in un organo collegiale vizia gli atti adottati tutte le volte che detta presenza superi la stretta necessaria esigenza del compimento di attività serventi al funzionamento dell'organo stesso"*.